

## **CAP. 3 – IL SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI**

### **GLI INTERVENTI MEDIOCREDITO / EXIMBANK**

L'operazione nasce nel quadro della politica di intervento del Mediocredito Centrale a supporto dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) italiane, sia attraverso il sostegno degli investimenti in società miste e il finanziamento dei relativi fabbisogni finanziari in loco, che la creazione di supporti finanziari in nuovi mercati di sbocco, adeguati a alimentare flussi addizionali di esportazione e investimento.

In particolare, l'operazione, che presenterà caratteristiche altamente innovative, sarà finalizzata al finanziamento di: esportazioni nel paese straniero (p. es. India, con la Eximbank India) di beni e servizi da parte di PMI italiane; programmi di investimento promossi da joint venture costituite in India da PMI italiane; quote di capitale sottoscritte da un investitore indiano che, in Italia o in India, promuova una joint venture con una PMI italiana.

Il debitore è EXPORT IMPORT BANK OF INDIA (I-Eximbank, ne esiste peraltro una per ogni principale PVS), istituto creato nel 1982 dal governo indiano (che ne è totale proprietario) per promuovere e sostenere l'internazionalizzazione dell'economia indiana.

I-Eximbank vanta il miglior rating assegnato da Capital Intelligence in India (BBB+). L'utile di I-Eximbank è cresciuto quasi ininterrottamente, negli ultimi dieci anni, a un tasso medio superiore a quello dell'inflazione, facendo registrare un rapporto tra attivo e utile netto superiore alla media delle banche indiane.

### **Struttura dell'operazione**

La struttura del finanziamento, molto semplice, consente a I-Eximbank ampia flessibilità nell'attività di on-lending, nel rispetto del limite del controvalore in lire di 2 milioni di dollari per ogni operazione.

L'importo della linea di credito ammonta al controvalore in lire di 15 milioni di dollari.

Per on-lending di durata inferiore rispetto ai sette anni è prevista la possibilità di reimpiego, nel rispetto delle finalità della linea di credito. Questo meccanismo consente di moltiplicare l'importo iniziale del finanziamento.

Termini e condizioni importo: controvalore in lire di 15 milioni di dollari; termine di utilizzo: due anni dalla data di firma della linea di credito; durata totale: sette anni; beneficiari dell'on-lending: imprese indiane per l'importazione di beni e servizi da PMI italiane; joint venture promosse da PMI italiane in India; imprese indiane per la costituzione di joint venture con PMI italiane, nel limite del 15% dell'importo erogato; importo dell'on-lending: limite massimo per operazione pari al controvalore in lire di 2 milioni di dollari.

### **LA LEGGE "OSSOLA" PER LO SCONTO DI EFFETTI ALL'EXPORT**

In Italia, il sostegno pubblico delle esportazioni con pagamento differito è regolato dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, nota come Ossola, scaturita da un progetto che ha introdotto significative novità, quali quelle che riguardano la sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), cui sono state delegate dal ministero del Commercio estero anche alcune competenze valutarie.

Va rilevato che il sostegno pubblico delle esportazioni da parte della SACE (assicurazione del credito) e del Mediocredito Centrale (agevolazione del credito) viene effettuato nell'ambito di una regolamentazione internazionale ("Consensus").

L'importo finanziabile arriva a coprire fino all'85% dell'importo della fornitura. Il

finanziamento, che può essere denominato in lire e in tutte le principali valute internazionali, può essere concesso da una banca italiana all'esportatore, a fronte del credito da questo concesso all'acquirente estero (credito fornitore), o direttamente dalla banca alla controparte estera (credito finanziario).

Di norma, il tasso di interesse a carico del debito estero è fisso per tutta la durata del credito all'esportazione. I tassi minimi applicabili per le differenti valute di denominazione del credito all'esportazione possono essere richiesti dalle imprese alle banche o direttamente al Mediocredito Centrale.

D'altra parte, il decreto del ministro del Tesoro n. 87/ ha introdotto alcune modifiche alle condizioni di agevolazione dei crediti all'esportazione e autorizzato il Mediocredito Centrale, in qualità di gestore del fondo, a effettuare sul mercato operazioni di copertura dei rischi connessi con le oscillazioni dei tassi di interesse e di cambio. Pertanto, una parte delle risorse finanziarie accantonate per coprire eventuali aumenti di tassi di interesse e di cambio di operazioni già ammesse all'agevolazione potranno essere destinate a nuove operazioni.

In seguito alla pubblicazione del decreto, il Comitato agevolazioni del Mediocredito Centrale ha approvato il nuovo regolamento che definisce i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni alle operazioni di credito all'esportazione.

Il regolamento per il settore export, presentato a distanza di oltre un anno da quello per la concessione delle agevolazioni al settore interno, ha lo scopo di razionalizzare e armonizzare le procedure relative alle diverse operazioni di finanziamento ammissibili, riunendo in un unico documento le disposizioni e le modalità di intervento previste dalla normativa vigente e dagli accordi internazionali in materia (OCSE, "Consensus" e normativa UE).

Nel tenere conto delle modifiche normative introdotte dal decreto del 24 gennaio 1997, il regolamento si basa su principi quali:

- sono ammissibili all'agevolazione le operazioni con credito di durata pari o superiore a ventiquattro mesi; pertanto, saranno escluse dall'intervento le operazioni con dilazione diciotto/ventiquattro mesi;
- sono escluse dall'agevolazione le forniture di beni di consumo, di beni di consumo durevole nonché di semilavorati o beni intermedi non destinati in via esclusiva a essere integrati in beni di investimento;
- ai fini della determinazione del contributo per le operazioni con provvista in valuta, il Mediocredito Centrale verifica la congruità delle condizioni finanziarie escludendo le spese e le commissioni d'uso;
- sono, inoltre, esclusi i margini sul costo dei fondi (spread) eccedenti il 2%. Pertanto, l'intervento agevolativo sarà determinato con riferimento alla sola differenza tra il tasso a carico del debitore estero (non inferiore ai minimi del Consensus) e il tasso di finanziamento (ritenuto congruo), comprensivo di uno spread comunque non superiore al 2%;
- non sono riconosciute commissioni una tantum agli intermediari creditizi per gli smobilizzi pro-soluto e per gli smobilizzi pro-solvendo senza garanzia dell'intermediario;
- sono ammissibili all'agevolazione i finanziamenti denominati nelle valute per le quali sono periodicamente definiti i tassi CIRR Consensus, a condizione che vi sia identità tra la valuta del finanziamento e quella del contratto commerciale sottostante. Inoltre, potranno essere ammessi finanziamenti denominati in valute diverse da quelle relative ai CIRR, previo parere favorevole del ministero del Tesoro.

Il regolamento introduce inoltre un "codice" procedurale mirato a garantire massima trasparenza e snellezza delle procedure, soprattutto riguardo ai "tempi" di perfezionamento delle richieste, fissati, per quanto riguarda gli adempimenti del Mediocredito Centrale, in: quindici giorni dalla ricezione della domanda per la comunicazione del numero di posizione assegnato all'operazione; novanta giorni per l'adozione del provvedimento di ammissione all'agevolazione, decorrenti dalla data della domanda completa della necessaria documentazione; dieci giorni dalla delibera del comitato per la comunicazione dell'ammissione all'agevolazione; trenta giorni dalla richiesta di erogazione del contributo per chiedere chiarimenti, rettifiche

o eventuale documentazione aggiuntiva.

Nell'ottica dello snellimento delle procedure, il regolamento prevede che anche i conteggi relativi al calcolo dei contributi, fino a oggi a carico dei richiedenti, siano effettuati direttamente dal Mediocredito Centrale. (fonte: Mediocredito Centrale S.p.A.)

### **La Sace**

Le operazioni del settore pubblico sono assicurabili se assistite da garanzia del ministero delle Finanze o di altro ente autorizzato; le operazioni del settore privato potranno essere assicurate in presenza di debitore di elevato standing o se assistite da garanzia di primaria banca o di garante di elevato standing.

Per la SACE, l'India rientra nella terza categoria di rischio, per un totale di impegni in essere per 465,4 miliardi di lire, 415,4 dei quali a medio/lungo.